

**LEGGE REGIONALE N. 11 DEL 09-03-1979  
REGIONE UMBRIA**

**Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali  
e della attività contrattuale.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE UMBRIA  
N. 13  
del 14 marzo 1979

*Il Consiglio Regionale ha approvato.  
Il Commissario del Governo ha apposto  
il visto.  
Il Presidente della Giunta Regionale  
promulga la seguente legge:*

**Titolo I  
DEI BENI PUBBLICI REGIONALI  
Capo I  
CONDIZIONE GIURIDICA**

**ARTICOLO 1**

Beni della Regione.

I beni regionali sono di demanio pubblico regionale e di patrimonio regionale, secondo i principi stabiliti dalle leggi statali, compresi quelli del codice civile, e la disciplina fissata dalle leggi regionali.

**ARTICOLO 2**

Demanio della Regione e suo regime giuridico.

Costituiscono il demanio pubblico regionale, e sono soggetti al regime previsto dal codice civile per i beni del demanio pubblico, i beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell' art. 822 del codice stesso, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo, nonchè quelli previsti dal terzo comma dell' art. 11 della legge 16 maggio 1970,

n. 281.

Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l' utilità dei beni previsti dal comma precedente oppure per il perseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello cui servono i beni stessi.

### **ARTICOLO 3**

Patrimonio della Regione

Costituiscono il patrimonio regionale i beni appartenenti alla Regione che non siano della specie di quelli previsti dall' articolo precedente.

Essi si distinguono in immobili e mobili, e in indisponibili e disponibili, secondo quanto prevedono il codice civile e le altre leggi che disciplinano la materia.

### **ARTICOLO 4**

Condizione giuridica del patrimonio regionale indisponibile.

Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni indicati nel quinto comma dell' art. 11 della citata legge 16 maggio 1970, n. 281.

I beni che fanno parte del patrimonio regionale indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla presente legge.

Le foreste trasferite alla Regione, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è stata sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali, sono altresì soggette ai vincoli stabiliti dall' art. 17 lett. a) della legge 16 maggio 1970, n. 281.

## ARTICOLO 5

Patrimonio disponibile.

Tutti gli altri beni patrimoniali della Regione, non compresi fra quelli rientranti nel patrimonio regionale indisponibile, fanno parte del patrimonio regionale disponibile.

I beni del patrimonio disponibile sono soggetti alla disciplina della presente legge.

## ARTICOLO 6

Inventari.

I beni della Regione - ivi compresi quelli assegnati al Consiglio - sono iscritti in appositi inventari tenuti e aggiornati dalla Giunta regionale.

## ARTICOLO 7

Inventario dei beni demaniali.

L' inventario dei beni di demanio pubblico regionale consiste in uno stato descrittivo e valutativo desunto dai rispettivi catasti, e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna.

L' inventario deve contenere in ogni caso l' indicazione delle eventuali concessioni o deleghe gravanti sui beni. E' tenuto anche uno schedario descrittivo dei beni medesimi.

La scheda contiene gli elementi utili per la identificazione, valutazione e amministrazione di ogni bene.

I beni di demanio pubblico regionale che cessano dalla loro destinazione all' uso pubblico sono trasferiti al patrimonio della Regione. Il trasferimento deve essere dichiarato dal Consiglio regionale con apposita

deliberazione motivata da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La procedura di cui al comma precedente deve essere seguita anche nei confronti dei beni patrimoniali indisponibili.

## ARTICOLO 8

Inventari dei beni patrimoniali.

Gli inventari dei beni patrimoniali sono tenuti separatamente per gli immobili e per i mobili.

L' inventario dei beni immobili consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, la qualità ;
- b) i connotati catastali, l' estimo o la rendita imponibile;
- c) i titoli di provenienza;
- d) la estensione;
- e) il reddito;
- f) il valore fondiario approssimativo;
- g) le servitù , i pesi e gli oneri di cui siano gravati;
- h) l' uso o servizio speciale a cui sono destinati e l' Ufficio alla cui amministrazione sono affidati;
- i) la durata di tale destinazione.

E' tenuto altresì lo schedario previsto dal precedente articolo 7 secondo le modalità ivi indicate.

I beni mobili, esclusi quelli di normale consumo, sono indicati nell' inventario che deve contenere:

- 1) la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura o specie;
- 2) il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua per le eventuali esigenze del sistema elettronico di tenuta delle scritture;
- 3) la data e l' ufficio che l' ha presi in carico, l' uso cui sono destinati;
- 4) la provenienza;
- 5) il valore al prezzo di acquisto ovvero di stima o di mercato quando i beni siano pervenuti alla Regione per altro titolo;
- 6) gli estremi del discarico.

## **ARTICOLO 9**

Consegnatari dei beni mobili.

La Giunta regionale nomina i consegnatari dei beni mobili in rapporto alla ubicazione e alla dislocazione dei vari uffici, scegliendoli tra i dipendenti assegnati agli uffici stessi.

I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia fino a che non ne abbiano ottenuto formale scarico, salvo che per la custodia dei beni regolarmente dati in uso ai singoli dipendenti.

Ogni consegnatario tiene a sua cura un registro descrittivo dei beni ricevuti, con l' indicazione del numero d' ordine e del valore assegnato al bene nell' inventario generale, nonché del dipendente al quale il bene stesso è stato dato in uso.

Il consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni stessi.

Ogni consegnatario dà dimostrazione all' Amministrazione alla fine dell' esercizio, per il tramite del competente settore dell' Ufficio bilancio e provveditorato della Giunta regionale, dello stato di consistenza dei beni mobili che a tale epoca risultano ancora a suo carico.

## **ARTICOLO 10**

Ricognizione periodica dei beni.

La Giunta regionale provvede a ricognizioni periodiche, almeno decennali, dei beni regionali al fine di una loro migliore utilizzazione e per l' aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

## **ARTICOLO 11**

Dichiarazione di fuori uso e scarico.

I beni mobili regionali, non più idonei all' uso loro assegnato per vetustà , o che per qualsiasi altra ragione

divenissero inservibili, sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di una motivata proposta del competente settore dell' Ufficio bilancio e provveditorato.

In tale delibera la Giunta regionale determina anche la destinazione da dare ai beni.

**Titolo I**  
**DEI BENI PUBBLICI REGIONALI**  
**Capo II**  
**USO DEI BENI REGIONALI**

**ARTICOLO 12**

Uso dei beni demaniali regionali.

I beni del demanio pubblico regionale sono destinati all' uso pubblico regionale, secondo le leggi che ne regolano la disciplina, nell' interesse della collettività regionale e in armonia con le direttive e i criteri economici stabiliti nel programma regionale di sviluppo.

I beni del demanio pubblico regionale sono destinati:

- a) all' uso pubblico generale, secondo la natura del bene;
- b) ad usi particolari, compatibilmente con l' interesse generale regionale e la natura del bene.

L' uso particolare può essere accordato ad Enti pubblici o ad aziende regionali mediante delega; ad altri soggetti, anche privati, mediante concessione.

La delega e la concessione di cui al comma precedente sono motivatamente deliberate dal Consiglio regionale, nei limiti delle finalità indicate nel presente articolo e in conformità alle norme della presente legge.

**ARTICOLO 13**

Uso dei beni patrimoniali indisponibili.

I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione sono destinati all' uso pubblico regionale, secondo le leggi che ne regolano la disciplina

nell' interesse della collettività regionale e in armonia con le direttive e i criteri economici stabiliti nel programma di sviluppo.

I beni patrimoniali indisponibili sono destinati:

a) all' uso diretto da parte dell' amministrazione regionale, secondo la natura del bene;

b) all' uso pubblico generale, secondo la natura del bene;

c) ad usi particolari, compatibilmente con l' interesse generale regionale e la natura del bene.

L' uso particolare può essere accordato ad Enti pubblici o ad aziende regionali mediante delega; ad altri soggetti, anche privati mediante concessione.

La delega e la concessione di cui al comma precedente sono motivatamente deliberate dal Consiglio regionale, nei limiti delle finalità indicate nel presente articolo e in conformità alle norme della presente legge.

## **ARTICOLO 14**

Uso di beni patrimoniali disponibili.

I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale sono destinati all' uso loro assegnato dalla Giunta regionale. L' acquisto, l' alienazione, e gli altri atti eccedenti l' ordinaria amministrazione su tali beni sono disposti dalla Giunta regionale, previa deliberazione di autorizzazione del Consiglio regionale.

In caso di vendita la somma ricavata deve essere reinvestita per l' acquisto di altri beni immobili regionali.

I contratti sopra indicati, riguardanti i frutti dei beni patrimoniali disponibili sono deliberati dalla Giunta regionale in conformità alle norme della presente legge.

## **ARTICOLO 15**

Uso dei beni mobili.

I beni mobili della Regione si distinguono in:

a) beni destinati al servizio degli uffici regionali, comprese le macchine, le apparecchiature e gli attrezzi

e simili;

b) diritti e titoli che, ai sensi del codice civile o di altre leggi sono considerati come beni mobili.

I beni di cui alla lettera a) sono amministrati da competente settore dell' Ufficio bilancio e provveditorato, sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale o dall' assessore delegato.

Tale Ufficio provvede:

1) all' acquisto, e alla distribuzione degli strumenti tecnici e di quanto occorra per il funzionamento dei vari uffici secondo la procedura stabilita dalla presente legge;

2) alla conservazione - tramite i consegnatari - di tutti i beni mobili regionali;

3) alla vigilanza sull' uso effettivo dei beni mobili assegnati ai vari uffici.

## **Titolo I**

### **DEI BENI PUBBLICI REGIONALI**

#### **Capo III**

#### **AMMINISTRAZIONE DEI BENI REGIONALI**

### **ARTICOLO 16**

Amministrazione dei beni della Regione.

L' amministrazione dei beni regionali compete al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e al suo Presidente, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dallo Statuto, nonché secondo le modalità fissate dalla presente legge o da altre leggi regionali.

I beni assegnati al Consiglio regionale sono dallo stesso amministrati nell' ambito della propria autonomia funzionale e contabile.

### **ARTICOLO 17**

Accertamento della natura giuridica dei singoli beni immobili.

Il Consiglio regionale, sulla base della natura e delle caratteristiche dei singoli beni, immobili e universalità di mobili, acquisiti a qualsiasi titolo alla disponibilità della Regione, assegna su proposta della

Giunta regionale i beni stessi a una delle categorie indicate negli articoli 2 e 3 della presente legge.

L' accertamento e la dichiarazione di cui al comma precedente vanno effettuati anche nei confronti delle pertinenze dei beni stessi, nonché dei loro eventuali frutti.

## **ARTICOLO 18**

Delega sull' uso dei beni.

Nei casi in cui, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, si costituiscano sui beni regionali usi particolari mediante delega, il relativo atto amministrativo viene approvato dal Consiglio regionale su motivata proposta della Giunta regionale.

Tale provvedimento stabilisce la durata della delega, prevede l' obbligo di periodiche verifiche da parte della Regione sull' uso dei beni regionali, nonché l' obbligo per il delegatario del rispetto delle direttive di carattere generale e particolare impartite dalla Regione in materia. Deve altresì prevedere la regolamentazione dei rapporti finanziari tra Regione ed Ente delegato sia per quanto attiene alle spese connesse all' uso dei beni, che alle eventuali relative entrate.

## **ARTICOLO 19**

Concessione per l' uso dei beni.

Nei casi in cui, ai sensi dei precedenti articoli 12 e 13, si costituiscano sui beni regionali usi particolari mediante concessione, il relativo atto amministrativo viene autorizzato dal Consiglio regionale su motivata proposta della Giunta regionale.

Per la scelta del concessionario si applicano le norme contenute nella presente legge per le procedure contrattuali. L' atto di concessione deve stabilire la durata della stessa, l' ammontare del canone da corrisponderci dal concessionario, nonché la cauzione a carico di quest' ultimo, quando non sia un Ente pubblico.

In tale atto deve essere specificato l' uso per il quale il bene viene dato in concessione, nonché le eventuali condizioni necessarie per la buona conservazione del bene regionale e per l' esercizio dell' attività che viene consentita.

Scaduto il termine della concessione, eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio della Regione.

## **ARTICOLO 20**

Piccole concessioni e licenze.

Il Consiglio regionale con atto amministrativo individua i casi in cui - in relazione alla modesta consistenza del bene ed alla lieve entità del canone - sui beni regionali possono essere costituiti diritti a favore di terzi mediante concessioni o licenze in deroga alle norme contenute nella presente legge.

In tali casi il relativo atto amministrativo è adottato dalla Giunta regionale o da un assessore appositamente delegati, sulla base di un disciplinare tipo predisposto dalla Giunta.

La procedura di cui ai commi precedenti è applicata anche per la vendita dei frutti dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili in conformità alle norme della presente legge.

## **ARTICOLO 21**

Manutenzione dei beni patrimoniali.

Alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili regionali provvede la Giunta nei limiti dei rispettivi stanziamenti contenuti nel bilancio regionale.

Gli atti relativi sono predisposti dal competente settore dell' ufficio bilancio e provveditorato.

Le spese per piccoli e urgenti interventi di manutenzione ordinaria degli stabili sede di uffici regionali, possono essere attuate anche mediante la procedura prevista dall' art. 49 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23, fino ad un massimo di lire 500.000 annue.

## **ARTICOLO 22**

Vigilanza sui beni della Regione e mezzi di tutela degli stessi.

La Giunta regionale vigila affinché i beni pubblici regionali siano effettivamente ed integralmente destinati all' uso generale e particolare cui gli stessi sono stati assegnati. A tal fine, compiuti gli opportuni accertamenti, la Giunta predispone i provvedimenti ritenuti necessari, ivi compresi quelli occorrenti per la tutela dei beni regionali sia in via amministrativa, che valendosi dei mezzi previsti dal Codice civile a difesa della proprietà e del possesso.

## **ARTICOLO 23**

I beni regionali e il conto generale del patrimonio.

Il settore dell' ufficio bilancio e provveditorato competente per materia comunica annualmente all' altro settore dello stesso ufficio cui compete la compilazione del conto generale del patrimonio, previsto dall' art. 63 della legge regionale n. 23 del 3 maggio 1978, gli elementi necessari in ordine ai beni regionali.

## **TITOLO II**

### **DEI CONTRATTI**

## **ARTICOLO 24**

Legittimazione a contrarre.

Agli acquisti, alle alienazioni, alle locazioni, agli approvvigionamenti, alle convenzioni e agli altri contratti

comunque riguardanti le funzioni e i servizi della Regione - sia attinenti a competenze proprie che a quelle delegate dallo Stato - provvede la Giunta ai sensi dell' art. 55 lett. e) dello Statuto, nei modi ed entro i limiti fissati dalla presente legge.

## **ARTICOLO 25**

Contenuto e limiti.

I contratti devono avere termine certo e durata non superiore a 9 anni, non possono prevedere il pagamento di interessi e provvigioni a favore dei fornitori e imprenditori sulle somme da essi anticipate per la esecuzione del contratto, devono prevedere l' obbligo per l' aggiudicatario di prestare apposita garanzia; possono prevedere pagamenti in conto per forniture e lavori, e anticipazioni fino a un massimo del 20 per cento, previa prestazione di garanzia;

non possono prevedere il subappalto, se non previo consenso dell' Amministrazione. Le spese di contratto - ivi compresi gli oneri tributari inerenti allo stesso - che per legge non devono gravare sul committente - sono a carico del contraente privato.

## **ARTICOLO 26**

Forme di contrattazione.

Tutti i contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per la Regione sono preceduti da licitazione privata, trattativa privata, appalto - concorso, secondo le regole stabilite dalla presente legge.

Può farsi ricorso anche all' asta pubblica, ove ritenuto conveniente per la Regione.

La Giunta regionale può con motivata deliberazione, stabilire che determinati lavori e forniture il cui importo non superi lire 10 milioni vengano eseguiti in economia.

## **ARTICOLO 27**

Proposte di contrattazione.

Fatta salva la competenza dei funzionari delegati, gli uffici regionali - allorchè occorra ai sensi della presente legge fare ricorso alle forme di contrattazione prevista dal precedente articolo 26 - effettuata la necessaria istruttoria, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e alla congruità della spesa, inoltrano la proposta alla Giunta regionale con motivata relazione.

Nei casi in cui occorra procedere alla stipulazione di contratti di acquisto o di vendita di beni immobili, di locazione, di fornitura di beni mobili da inventariare ai sensi dell' art. 8 della presente legge, nonchè di altri contratti aventi ad oggetto beni e servizi comunque riguardanti l' amministrazione generale degli uffici regionali, e di quelli relativi alle concessioni di cui al precedente articolo 19, gli uffici regionali formulano specifiche richieste al competente settore dell' ufficio bilancio e provveditorato.

Quest' ultimo, compiuta l' istruttoria necessaria, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e alla congruità della spesa, inoltra la richiesta alla Giunta regionale con motivata relazione.

## **ARTICOLO 28**

Pareri consultivi.

Nei casi in cui sia prescritto il parere obbligatorio di organi o uffici consultivi, la proposta di contrattazione alla Giunta regionale deve essere effettuata dopo che sia stato udito il parere stesso.

Negli altri casi la Giunta regionale può determinare che il parere sia richiesto prima dell' adozione della deliberazione di sua competenza.

## **ARTICOLO 29**

Scelta delle procedure.

La Giunta regionale delibera motivatamente, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura ritenuta più idonea, tra quelle di cui al precedente art. 26 al fine di garantire l' economicità , la speditezza della gestione e l' imparzialità , tutelando altresì il principio della concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.

## **ARTICOLO 30**

Capitolati generali e speciali.

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.

La Giunta regionale, sulla base di questi, predispone e approva i capitolati speciali sulle condizioni relative all' oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

## **ARTICOLO 31**

Licitazione e trattativa privata.

I contratti di importo pari o superiore a lire 30.000.000 devono essere preceduti da licitazione privata.

Quelli di importo inferiore a lire 30.000.000 possono essere preceduti da trattativa privata, che ha luogo dopo che siano state interpellate più persone o ditte ritenute idonee.

I contratti per importo di somma pari o inferiore a lire 5.000.000 possono essere stipulati a trattativa privata direttamente con la ditta prescelta.

La procedura di cui al secondo comma del presente

articolo, può essere seguita, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

1) quando gli incanti e le licitazioni siano andati deserti;

2) quando l'urgenza - espressamente riconosciuta dalla Giunta regionale - sia tale da non consentire il ricorso agli incanti o alla licitazione.

La procedura di cui al terzo comma del presente articolo può essere seguita, previa adeguata motivazione, anche nei seguenti casi:

1) per l'acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2) quando trattasi di acquisti di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione obiettivamente necessari all'Amministrazione;

3) quando si debbono prendere in affitto locali destinati a uffici o servizi regionali.

## **ARTICOLO 32**

Procedimento per l'asta pubblica.

Nei casi in cui la Regione fa ricorso all'asta pubblica segue la procedura prevista o richiamata dalle seguenti norme.

L'asta può essere tenuta, sia in forma pubblica che in forma segreta. Nei casi in cui l'asta avviene in forma pubblica, il bando della gara indicherà un metodo che assicuri ai candidati la certezza di tempo entro il quale dovranno essere presentate le offerte.

L'aggiudicazione ha effetto a favore dell'ultimo migliore offerente solo dopo che sia decorso infruttuoso uno spazio di tempo previamente assegnato.

## **ARTICOLO 33**

Avviso d'asta.

L'avviso d'asta viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e affisso negli appositi albi regionali

almeno 15 giorni prima del giorno fissato per l' incanto.

L' avviso d' asta deve indicare:

- 1) l' autorità che presiede all' incanto, il luogo, il giorno e l' ora in cui deve svolgersi la gara;
- 2) l' oggetto dell' asta;
- 3) la qualità e, ove d' uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell' oggetto;
- 4) il termine e le modalità prefissi per l' adempimento della prestazione;
- 5) gli uffici regionali presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d' appalto;
- 6) i documenti comprovanti l' idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi alla gara;
- 7) le modalità con le quali sarà effettuata l' asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;
- 8) il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara presso la tesoreria regionale;
- 9) se l' aggiudicazione sia o no definitiva a unico incanto;
- 10) se, nel caso di asta coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all' aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.

#### **ARTICOLO 34**

Idoneità degli aspiranti ed esclusione dalla gara.

Nei casi in cui la natura della prestazione oggetto del contratto comporti il possesso o la conoscenza di particolari requisiti artistici o tecnici, la Regione indica, nell' avviso d' asta, i documenti dimostrativi del possesso dei requisiti anzidetti.

La Giunta regionale, accertato per ognuno degli aspiranti il possesso dei requisiti indicati nel bando, ammette gli stessi alla gara.

Fermo il disposto del precedente comma, sono esclusi dalla gara con motivata deliberazione della Giunta regionale, i concorrenti che, nell' eseguire prestazioni sia alla Regione che ad altre amministrazioni pubbliche, si siano resi colpevoli di negligenza o di inadempienza.

L' esclusione non dà luogo ad indennizzo o rimborso alcuno.

## ARTICOLO 35

Svolgimento della gara.

La gara è presieduta dal Presidente della Giunta, ovvero da un componente della stessa o da un funzionario all' uopo delegati dalla Giunta medesima.

Per lo svolgimento della gara e l' aggiudicazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina contenuta negli articoli 69, 70, 71, 72, 73 - esclusi i modi indicati alle lettere a), b), d), - 76, 77, 81, 82, 83, 88 del RD 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

## ARTICOLO 36

Procedimento per l' appalto - concorso.

Per speciali forniture la Regione può ricorrere all' appalto - concorso.

In tal caso la Giunta regionale, fissate le norme di massima, invita le persone o le ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.

Scaduto tale termine, la Giunta regionale procede all' esame dei progetti, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità , in relazione alla soluzione proposta, che presentano gli offerenti, nonchè sulla base di una apposita relazione predisposta dal competente ufficio regionale.

Ove la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o artistici, la Giunta può sentire il parere di una commissione di tre esperti all' uopo da essa nominata.

Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l' appalto concorso, la Giunta regionale dà luogo ad altra gara.

Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipula del relativo contratto.

La mancata aggiudicazione non dà luogo a indennizzo o rimborso, salvo che il bando di concorso disponga diversamente.

### **ARTICOLO 37**

Procedimento per la licitazione privata.

Nei casi in cui si procede a licitazione privata la Regione invita più persone o ditte ritenute idonee per l' oggetto del contratto a comparire in luogo, giorno e ora determinati per presentare le loro offerte.

In tale caso, i concorrenti presentano le loro offerte a voce o per iscritto con offerta segreta, secondo le indicazioni contenute nella lettera d' invito.

Nei casi in cui è prevista l' offerta a voce, l' aggiudicazione avverrà secondo le modalità stabilite nel precedente articolo 32.

Ove l' offerta sia prevista per iscritto, l' aggiudicazione avverrà previo confronto con il prezzo base indicato nell' avviso d' asta.

La Regione può anche effettuare la licitazione privata mediante l' invio alle persone o alle ditte che si presumono idonee per l' oggetto del contratto uno schema di atto in cui siano descritti l' oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto. Tale schema sarà restituito munito della firma e con la indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si dichiara disposto a eseguire il contratto, oppure con l' indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base se questo sia stato stabilito dalla Regione.

Nel giorno e nell' ora resi noti ai concorrenti il presidente della gara procede in pubblica seduta all' apertura delle offerte ricevute e dichiara aggiudicatario del contratto il migliore offerente.

Delle operazioni compiute viene steso verbale dal quale debbono risultare i nomi delle ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l' esito della licitazione.

In entrambi i casi descritti nel presente articolo è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina prevista nella presente legge per l' asta pubblica.

### **ARTICOLO 38**

Approvazione degli atti di aggiudicazione.

I verbali di aggiudicazione e, nei casi in cui si è deliberato di procedere mediante trattativa privata, le proposte di contrattazione formulate dall' ufficio competente, sono approvati con deliberazione della

Giunta regionale unitamente allo schema di contratto contenente tutte le altre pattuizioni.

In tale deliberazione la Giunta regionale sceglie altresì la forma in cui dovrà essere stipulato l'atto tra quelle previste nel successivo articolo, indicando l'ufficio regionale competente agli adempimenti connessi all'esecuzione del contratto.

Per giustificate esigenze sopravvenute o per gravi motivi di interesse pubblico regionale, la Giunta regionale può negare l'approvazione prevista dal precedente comma. In tale caso, la controparte non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

I capitolati speciali di cui al precedente articolo 30 possono stabilire un termine per l'approvazione degli atti di aggiudicazione. Scaduto tale termine, il contraente, a sua richiesta, ha diritto di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa a rimborsi o indennizzi.

## **ARTICOLO 39**

Stipulazione del contratto.

Il contratto è stipulato dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un componente della stessa da lui delegato, e ricevuto - ove stipulato in forma pubblica - amministrativa - dal funzionario regionale del più alto livello designato dalla Giunta regionale quale ufficiale rogante con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La controparte interviene personalmente o a mezzo di legale rappresentante. In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute nell'articolo 18 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.

Quando l'altra parte contraente ne faccia richiesta o nei casi ritenuti opportuni dalla Giunta regionale, il contratto può essere ricevuto anche da notaio.

I contratti possono essere stipulati:

- a) in forma pubblica - amministrativa innanzi all'ufficiale rogante;
- b) per mezzo di scrittura privata;
- c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando l'altro contraente è una ditta commerciale.

Tutte le spese contrattuali poste a carico del privato ai sensi del precedente art. 25 sono anticipate dalla Regione. L'ufficio competente comunicherà al contraente privato l'ammontare delle spese che verranno da lui versate entro cinque giorni sull'apposito capitolo delle entrate del bilancio regionale.

## ARTICOLO 40

Ufficiale rogante.

I contratti e i verbali di aggiudicazione e tutti gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico - amministrativa e ricevuti dall' ufficiale rogante con le modalità prescritte dalla legge notarile in quanto applicabili.

Tali atti, nonché quelli di cui alla lettera b) del comma quarto dell' art. 39, sono registrati in appositi repertori tenuti dall' ufficiale rogante, secondo le relative norme dello Stato.

L' ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti della Regione.

## ARTICOLO 41

Esecuzione dei contratti.

Dopo la stipulazione, i contratti sono eseguibili.

Nell' esecuzione del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di comprovata necessità, possono essere apportate variazioni alle quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino a un massimo del quinto del loro prezzo, previa deliberazione della Giunta.

L' ufficio preposto alla esecuzione del contratto, ne cura i vari adempimenti conseguenti, secondo la natura, il contenuto e i termini stabiliti dai vari contratti.

In particolare, predispone gli atti necessari per la liquidazione della spesa sulla base delle forniture e delle prestazioni regolarmente eseguite e, ove occorra, inventariate, dopo aver riscontrato che le stesse per prezzo e per qualità corrispondono a quelli indicati nel contratto, eccettuati i casi in cui, ai sensi dell' articolo seguente, è necessaria la forma del collaudo.

**ARTICOLO 42**

Collaudazione.

Ove l' oggetto del contratto riguardi beni o prestazioni che devono avere particolari requisiti di natura tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo da parte di una commissione composta di non meno di tre esperti nominati dalla Giunta regionale, scelti, ove occorra, tra non appartenenti al personale dipendente della Regione.

**ARTICOLO 43**

Norma finale.

Le disposizioni del Titolo II della presente legge non si applicano ai contratti di appalto di lavori pubblici regionali, esclusi quelli concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria sui beni regionali.

Per quanto altro attinente la materia dei contratti e dei beni regionali, non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme statali.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell' Umbria.

Data a Perugia, addì 9 marzo 1979

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data 16 ottobre 1978 (atto n. 1017) e in data 5 febbraio 1979 (atto n. 1126) ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 6 marzo 1979.

---